



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Fabio Alesi  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Dott. Comm. Mariangela Trivisani  
Avv. Stefano Versace  
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Manlio Caruso  
Dott.ssa Alessandra Cavagna  
Dott. Alessandro Crippa  
Dott. Fabio Gemelli  
Dott. Alberto Mariani  
Dott. Luca Pirola  
Dott. Alessandro Pozzi  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott.ssa Elisabetta Torrisi  
Dott.ssa Xujie Zhou

## Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

## Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

## Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

## Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20  
Tel. 06.97273788  
Fax 06.97273584  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 2 febbraio 2016

## Comunicazione n. 1/2016

### Oggetto: Comunicazione e Dichiarazione Iva anno 2015

Gentili Signori,

il prossimo **29 febbraio 2016** scade il termine di presentazione della Comunicazione Annuale dati IVA.

La comunicazione annuale riporta, principalmente a fini statistici, i dati sintetici relativi alle operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare 2015. I medesimi dati saranno riportati in forma estesa nella Dichiarazione Annuale.

Si precisa, al riguardo, che il decreto Milleproroghe ha **differito di un anno** – quindi a partire dall'anno d'imposta 2016 - la decorrenza delle **novità** introdotte dall'art. 1 c. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) **in materia di** presentazione della **dichiarazione IVA**.

Pertanto, soltanto a decorrere dal 2017, con riferimento all'anno d'imposta 2016: i) sarà obbligatorio presentare la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro la fine del mese di febbraio; ii) verrà abolito l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA; iii) non sarà più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente al modello UNICO.

### Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

✓ le persone fisiche che hanno realizzato nel 2015 un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 Euro (sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IVA);

- ✓ i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (di cui all'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190 del 2014);
- ✓ le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011);
- ✓ i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- ✓ i soggetti di cui all'art. 74 del DPR 917/1986 e tra questi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali.
- ✓ i contribuenti che optano per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anticipatamente entro il mese di febbraio 2016, come previsto dall'art. 8 bis del D.P.R. 322/1998.

*Rientrano in tale fattispecie coloro che intendano utilizzare in compensazione orizzontale - con altri tributi attraverso il modello F24 - il credito Iva 2015 per un importo superiore a 5.000 Euro. Ricordiamo che con la circolare n. 1/E del 15/01/2010 e con il Provvedimento del Direttore n. 2012/40186, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti circa la compensazione orizzontale dei crediti IVA:*

- *il credito IVA annuale maturato nell'anno, fino all'ammontare di Euro 5.000= potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione potrà avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ed il versamento dovrà avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;*
- *i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti IVA 2015 per importi superiori a Euro 15.000= nell'anno, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito. In alternativa, vale la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, soltanto per i contribuenti assoggettati a tale obbligo.*

- ✓ i **contribuenti** che per l'anno 2015 sono **esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA** ed in particolare:
  - i contribuenti che per l'anno d'imposta 2015 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, nonché coloro che si siano avvalsi della dispensa da fatturazione/registrazione ai sensi dell'art. 36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti; l'esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o abbia effettuato acquisti con imposta dovuta da parte del cessionario (oro e argento puro, rottami ecc.);
  - i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività di cui al D.P.R. 640/72, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non abbiano esercitato, nell'anno d'imposta 2015, altra attività rilevante ai fini IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri dell'Unione Europea, con rappresentante fiscale residente nominato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui alla Legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciale connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ex art. 74-quinques per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti IVA saranno predisposti ed inviati dallo stesso. A tal fine è necessario che siano trasmessi allo Studio, **entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2016**, tutti i documenti rilevanti ai fini IVA non ancora consegnati.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità IVA, sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Comunicazione Iva/Dichiarazione IVA. **In tal caso entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2016** dovrà essere trasmessa la documentazione indicata nell'allegato A.

Invitiamo i clienti che hanno la necessità di presentare anticipatamente la dichiarazione IVA, per avvalersi della possibilità di compensazione orizzontale, ad accordarsi direttamente con lo Studio al più presto e comunque entro la data del 10 febbraio 2016.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

Studio Triberti Colombo e Associati

## ALLEGATO A

### Dati e documenti necessari per gli adempimenti IVA anno 2015

- Dettaglio delle vendite e degli acquisti per aliquota applicata e per tipologia di operazione (esenti, non imponibili, fuori campo, nei confronti di contribuenti minimi D.L. 98/2011 o di contribuenti forfetari L. 190 del 2014, ecc.);
- ripartizione dell'ammontare imponibile delle operazioni attive suddiviso per aliquota nei confronti di:
  - A) consumatori finali (non titolari di Partita IVA);
  - B) soggetti titolari di Partita IVA;
- per le cessioni di beni e servizi a privati: ripartire l'ammontare degli imponibili per ciascuna regione;
- stampa delle liquidazioni IVA periodiche;
- le fotocopie dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati e all'eventuale utilizzo del credito IVA;
- le schede contabili relative ai conti IVA;
- l'indicazione di particolari regimi IVA in uso (editoria, spettacolo, associazioni sportive non profit, beni usati, rottami, IVA di gruppo, esportatori abituali);
- ammontare totale delle cessioni e degli acquisti intracomunitarie, distinti per beni e servizi;
- fotocopia dei modelli INTRASTAT - presentati per l'anno 2015;
- ammontare delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/72, effettuate verso soggetti comunitari e non comunitari;
- stampa delle schede contabili relative alle immobilizzazioni, unitamente a copia delle relative fatture di acquisto e vendita dell'anno 2015;
- stampa delle schede contabili relative agli acquisiti di beni strumentali effettuati mediante contratti di leasing, usufrutto, noleggio o locazione, anche relativi a beni immobili.